

REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Regolamento di condominio

Capo V - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONDOMINI

Art. 21. Divieto di destinazione d'uso dei singoli appartamenti. - E' vietato mutare la destinazione degli appartamenti di civile abitazione posti nell'edificio adibendoli a qualunque uso che possa turbare la tranquillità dei condomini e così, a titolo esemplificativo ma non tassativo, a: gabinetti medici, sale pubbliche da ballo, musica e concerto; circoli pubblici e privati; laboratori. Pure è vietato svolgere nello stabile condominiale attività contrarie all'igiene e al decoro dello stabile stesso.

Art. 22. Sosta veicoli. - E' vietato parcheggiare qualsiasi veicolo negli spazi comuni dell'edificio al di fuori degli spazi espressamente destinati a tale scopo.

Art. 23. Decoro architettonico. - E' fatto divieto assoluto di porre in qualsiasi punto della facciata, sui balconi e terrazze, materiali, oggetti e sovrastrutture che possano pregiudicare il decoro e le linee architettoniche dello stabile, se non in maniera uniforme e unica per tutti.

L'assemblea dei condomini, su istanza degli interessati, stabilirà anche il modo, le forme ed i colori per applicare tende protettive all'esterno delle finestre e terrazze. In difetto di speciali disposizioni, nessun condomino può applicare vetri e pannelli diversi di qualsiasi materiale.

Art. 24. Norme applicabili. - I condomini devono comunque osservare tutte le disposizioni dettate dai Regolamenti di Polizia Urbana, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Enpi.

Art. 25. Obblighi particolari dei condomini. - Ciascun condomino deve notificare all'amministratore il proprio domicilio, in difetto di ciò si intenderà domiciliato, agli effetti del presente regolamento, nei locali di sua proprietà.

In caso di trasferimento di proprietà il condomino è tenuto:

- a) a comunicare all'amministratore le generalità complete del nuovo proprietario entro trenta giorni dall'atto di trasferimento;
- b) a far conoscere al nuovo proprietario il contenuto del presente regolamento che dovrà essere richiamato all'atto del trasferimento;
- c) a cedere al nuovo proprietario la sua quota di comproprietà di fondi riserva per spese straordinarie o di ammortamenti impianti.

All'amministratore dovranno altresì essere comunicate le generalità complete dei locatari delle varie unità immobiliari.

Art. 26. Assicurazione dell'edificio. - L'intero edificio deve essere assicurato contro i danni del fuoco, del fulmine e dello scoppio di gas e del termosifone, nonché contro i danni verso terzi.

"); //-->